R12 - REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 47 D. LGS. 33/2013 SS.MM.II.

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/08/2018)

Rev.	Data	Descrizione della modifica
00	29/08/2018	Emissione.
01	15/09/2020	Modifica carta intestata.
02	20/06/2022	Modifica carta intestata per aumento capitale sociale
03	27/04/2023	Modifica carta intestata per certificazione 45001.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'omissione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 33/13.

1.2 Gli obblighi di comunicazione e pubblicazione oggetto delle sanzioni previste all'art. 47 riguardano gli obblighi di pubblicazione previsti agli artt. 4-bis, comma 2, 14 e 22 comma 2 del D. Lgs. 33/13 e all'art. 19 commi 2, 3, 5, 6 e 7 del D. Lgs. 175/16.

ARTICOLO 2 – NORMATIVA

2.1 L'art. 47, del D.Lgs. 33/2013 prevede:

- comma 1: "*La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) a Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato*";
- comma 1 bis: "*La sanzione di cui al co. 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, co. 1-ter del D.Lgs. 33/2013, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo; la stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013*";
- comma 2: "*La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, co. 2 del D.Lgs. 33/20134, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) a Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile della violazione; la stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.*"

2.2 L'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, prevede espressamente:

- al comma 2: "*Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3,*

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

- Al comma 3: "I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".
- Al comma 5: "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
- Al comma 6: "Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
- Al comma 7: "I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

ARTICOLO 3 – SOGGETTI RESPONSABILI EX ART. 47

3.1 Art. 14 D. Lgs. 33/2013**:** responsabili per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 - concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica - sono i titolari della Società di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, i titolari della Società di incarichi dirigenziali[1], a qualsiasi titolo conferiti.

[1]Ai sensi della normativa previgente, gli incarichi dirigenziali erano disciplinati dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013. A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016, gli incarichi dirigenziali sono ora disciplinati dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, l'A.N.A.C., con la Delibera "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN" del 12 aprile 2017, n. 382., ha deliberato di sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del DLgs. 97/2016", limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del D.Lgs n.33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, in attesa di definizione nel merito di un giudizio amministrativo instaurato sul tema, in corso, o in attesa in un intervento legislativo chiarificatore.

3.2 Art. 14, comma 1-ter D. Lgs. 33/2013: responsabili per la mancata comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, sono i dirigenti della Società[2].

3.3 Art. 14, comma 1-ter D. Lgs. 33/2013: Responsabile/i per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-*ter,* del D.Lgs. 33/2013, è/sono il/i soggetto/i della Società responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione.

3.4 Art. 4-bis, comma 2 D. Lgs. 33/2013: Responsabile/i per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-*bis*, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, è/sono il/i soggetto/i della Società responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione.

3.5 Art. 22, comma 2, secondo periodo D.Lgs. 33/2013: responsabile/i per la mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 33/2013, sono gli amministratori della Società che non comunicano al socio pubblico, Comune di Brescia, il proprio incarico ed il relativo compenso entra trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. A tal proposito si richiama il rispetto del "Regolamento Comunale sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – Disciplina del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013".

3.6 Art. 19, comma 2 e 3 D. lgs. 175/2016: responsabile/i per la mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016 è/sono il/i soggetto/i della Società responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione.

3.7 Art. 19, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. 175/2016: responsabile/i per la mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti di cui all'art. 19, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. 175/2016 è/sono il/i soggetto/i della Società responsabile/i di tale violazione secondo quanto previsto nell'aggiornamento del P.T.P.C. vigente al momento della violazione.

3.8 I soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni, dei documenti e dei dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 devono inviare gli stessi al Responsabile Trasparenza della Società, nei termini prescritti dalla norma medesima. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio del

[2]Per quanto attiene alle previsioni di cui all'art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del D.Lgs. 33/2013, si precisa che, alla data di adozione del presente Regolamento, si applica l'interpretazione resa dal Presidente dall'A.N.A.C. con il comunicato del 7.03.2018, con cui è stato previsto che: *"[…] il Consiglio dell'Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere l'efficacia della Determinazione dell'8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale*", cui la Società si è adeguata. Si terrà conto mana mano delle interpretazioni rese in materia dall'A.N.A.C.

Responsabile Trasparenza della Società, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta del Responsabile.

3.9 Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento, il Responsabile Trasparenza della Società predispone appositi *fac-simile* di modelli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di comunicazione e pubblicazione e li trasmette ai soggetti tenuti, in tempo utile per il rispetto dei termini fissati dal D.Lgs. 33/2013 o da altre disposizioni normative o dall'A.N.A.C. Inoltre il Responsabile, nell'ambito dei compiti allo stesso spettanti ai sensi della normativa in materia e del P.T.P.C. della Società man mano vigente, ha l'obbligo di presiedere all'adempimento di tali obblighi con attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti a tali obblighi, di coordinamento, di monitoraggio e di controllo al fine di consentire la puntuale attuazione degli stessi.

ARTICOLO 4 – SANZIONI EX ART. 47

4.1 Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di comunicazione ivi previsti dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet della Società, sezione "Società Trasparente", nell'apposita sezione.

4.2 Ai sensi dell'art. 47, comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione ivi previsti dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile.

4.3 Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione ivi previsti dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile.

4.4 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, commi 2, 3, 5, 6 e 7 e 47, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, la violazione degli obblighi di pubblicazione ivi previsti dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a carico del responsabile.

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO EX ART. 47

5.1 Ai sensi dell'art. 47 c.3 del D.Lgs 33/13 "*Le sanzioni di cui al comma 1 sonno irrogate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'Autorità Nazionale Anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni*".

5.2 A.N.A.C. è il soggetto deputato ad irrogare le sanzioni, che vengono irrogate mediante il procedimento disciplinato dal " *Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*", che viene allegato al presente Regolamento per farne parte integrante.

ARTICOLO 6 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

6.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione risultante dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

6.2 Il presente Regolamento viene tempestivamente pubblicato sul Sito istituzionale nella sezione *"Società trasparente – atti amministrativi generali".*

6.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.